

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Hamburg (Germania) il 24 dicembre 2010
— Südzucker AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-608/10)

(2011/C 113/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

Parti*Ricorrente:* Südzucker AG*Convenuto:* Hauptzollamt Hamburg-Jonas**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il titolare di una licenza di esportazione abbia diritto alla restituzione all'esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla voce 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l'ufficio doganale competente (art. 5, n. 7, del regolamento n. 800/1999 ⁽¹⁾).
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione 1: se l'art. 78, nn. 1 e 3 del codice doganale comunitario ⁽²⁾ consenta una revisione successiva della dichiarazione di esportazione, al fine di modificare l'indicazione dell'esportatore alla voce 2 della dichiarazione, e se, in un caso come quello del procedimento a quo, le autorità doganali siano obbligate a regolarizzare la situazione, concedendo all'esportatore la restituzione all'esportazione.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione 2: se le autorità doganali possano regolarizzare direttamente la situazione ai sensi dell'art. 78, n. 3 del codice doganale comunitario, in

modo da concedere all'esportatore la restituzione all'esportazione, senza che occorra una previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 6 gennaio
2011 — Johann Bilker e a./EWE AG**

(Causa C-8/11)

(2011/C 113/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti*Ricorrente:* Johann Bilker e a.*Convenuta:* EWE AG**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che le disposizioni legislative o regolamentari non sono soggette alle disposizioni di detta direttiva anche qualora un professionista rinvii, nelle sue condizioni di contratto, a disposizioni legislative o regolamentari emanate per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto. Se, in caso di inapplicabilità della direttiva, l'esclusione dell'applicazione si estenda anche all'obbligo di chiarezza e comprensibilità fissato dall'art. 5.

2) Se l'art. 5, primo periodo, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l'art. 3, n. 3, quarto periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE⁽²⁾, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, debbano essere interpretati nel senso che non sussiste una «clausola chiara e comprensibile» ovvero che non è garantito «un elevato livello di tutela dei consumatori con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto», qualora un professionista intenda giustificare un diritto unilaterale di modifica del prezzo con il rilievo che, nelle sue condizioni generali di contratto, si rinvia genericamente ad un regolamento adottato per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto, nel quale per di più la norma applicabile al diritto di modifica del prezzo non rispetta l'obbligo di trasparenza.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2011 —
Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarkt-
service Wien**

(Causa C-15/11)

(2011/C 113/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: sig. Leopold Sommer

Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/114/CE⁽¹⁾, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (in prosieguo: la «direttiva studenti»), sia applicabile in Austria ad uno studente bulgaro alla luce di quanto stabilito dall'allegato VI - «Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria», del Protocollo relativo alle condizioni d'ammissione della Bulgaria all'Unione europea⁽²⁾ annesso al Trattato di adesione di tale Stato, e più precisamente alla luce del disposto di cui alla Sezione 1 - «Libera circolazione delle persone», punto 14, primo o terzo comma, del suddetto allegato.

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1), se il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 17 della «direttiva studenti», osti ad una normativa nazionale che, come le pertinenti norme dell'Ausländerbeschäftigungsgesetz applicabili nel procedimento a quo, esiga sempre e comunque una verifica della situazione del mercato del lavoro prima del rilascio di un permesso di impiego a favore di un datore di lavoro ai fini dell'assunzione di uno studente che soggiorna nel territorio austriaco già da più di un anno ([art. 17] n. 3 della «direttiva studenti»), e che inoltre, in caso di superamento di un limite massimo stabilito quanto al numero di lavoratori stranieri impiegati, subordini il rilascio di un permesso di impiego al rispetto di ulteriori presupposti.

⁽¹⁾ GU L 375, pag. 12.

⁽²⁾ Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, Allegato VI - «Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria» (GU 2005, L 157, pag. 104).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof (Germania) il 14 gennaio 2011 —
Markus Geltl/Daimler AG**

(Causa C-19/11)

(2011/C 113/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Markus Geltl

Convenuta: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1) Se in una fattispecie a formazione progressiva, in cui deve realizzarsi una determinata circostanza ovvero deve prodursi un certo evento in più fasi intermedie, sia rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2003/6/CE⁽¹⁾, nonché dell'art. 1, n. 1, della direttiva 2003/124/CE⁽²⁾, solo il fatto che la circostanza futura o l'evento futuro debba essere considerato, ai sensi delle suddette disposizioni, come un'informazione che ha un carattere preciso e, di conseguenza, occorra esaminare se si possa ragionevolmente ritenere che tale circostanza futura o l'evento futuro si verificherà, ovvero se in tale fattispecie a formazione progressiva anche le fasi intermedie già esistenti o già verificatesi, collegate al verificarsi della circostanza futura o dell'evento futuro, possano essere considerate come informazioni che hanno un carattere preciso ai sensi delle menzionate disposizioni.